

ASSEMBLEE A DISTANZA FINO AL 31 LUGLIO 2022

Gentile Associato,

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, D.L. 228/2021 (il c.d. "Decreto Milleproroghe"), convertito con L. 25 febbraio 2022 n. 15, fino al **31 luglio 2022** le assemblee delle società di capitali potranno essere tenute anche solo con modalità esclusivamente "a distanza".

La disposizione citata, infatti, interviene a sostituire il termine precedentemente indicato nel 31 dicembre 2021, precisamente nell'articolo 106 D.L. 18/2020, con il nuovo termine del **31 luglio 2022**.

Come premesso, la disposizione si rivolge alle assemblee "tenute" entro la predetta data, per cui non sarà sufficiente che l'adunanza sia solamente convocata, ma occorre che i lavori siano concretamente svolti per poter fruire delle modalità esclusivamente "virtuali" anche in assenza di una esplicita previsione statutaria.

Infatti, occorre ricordare che la portata eccezionale della norma non consiste tanto nel consentire lo svolgimento dei lavori in modalità esclusivamente "remota", fattispecie che risulta ormai pressoché univocamente sdoganata come ne è espressione anche la recente Massima del Consiglio Notarile di Milano n. 200, bensì il fatto che **ciò possa avvenire anche in mancanza di una previsione statutaria**.

Vediamo dunque di riassumere gli effetti concreti della disposizione in questione avendo riguardo al caso delle società di capitali non quotate.

Questi si sostanziano nei seguenti:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea può stabilire che l'adunanza si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, e perciò senza la necessità che nello stesso luogo fisico si trovino il presidente, il segretario oppure il notaio;
- il diritto di voto può essere esercitato mediante espressione in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento dei soci e degli organi sociali in sede di assemblea può essere compiuto anche solo ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione;
- nelle Srl, anche in deroga a quanto disposto nello statuto, le decisioni dei soci possono essere assunte con il metodo della "consultazione scritta" o del "consenso espresso per iscritto".

Il comma 4 dell'articolo 73 D.L. 18/2020 prevede che sino al termine dello "stato di emergenza" anche le società "che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente".

Va osservato che, sebbene non espressamente menzionate dalle norme citate, è unanimemente riconosciuto che la possibilità di svolgere con modalità "a distanza" le adunanze possa estendersi anche agli altri organi sociali, come il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, ecc.

Infine, come premesso, anche in epoca post emergenziale l'evoluzione della dottrina ha ormai riconosciuto la legittimità delle clausole statutarie che consentono l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, e che attribuiscono all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo perciò la necessità che venga data indicazione di un luogo fisico di svolgimento della riunione.

È questo il contenuto della Massima n. 200 del Consiglio Notarile di Milano in evoluzione della precedente Massima n. 187 nella quale già era stata ammessa la possibilità che presidente e segretario della riunione non si trovassero nello stesso luogo (fisico) in cui si riteneva costituita l'adunanza.

Perciò, sarà possibile a regime organizzare l'assemblea dei soci esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, senza prevedere nell'avviso di convocazione l'indicazione di un luogo fisico, bensì disponendo che tutti i partecipanti siano autorizzati a prendervi parte esclusivamente con mezzi di telecomunicazione.

La Massima riconosce che ciò che vale per le assemblee dei soci deve valere anche per le riunioni degli altri organi sociali, con particolare riguardo al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, anche in mancanza di una clausola statutaria (sotto l'unica condizione che vi sia la generica disposizione di statuto secondo cui, ai sensi degli articoli 2388, comma 1, e 2404, comma 1, cod. civ., è ammessa la partecipazione con l'impiego di tali mezzi).

Si ricorda, inoltre, che l'art. 106 co. 1 del DL 18/2020, così come modificato dalla L. 26.02.2021, n. 21, stabiliva, innanzitutto, in via generale, che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 c.c. (per le spa e la sapa) e 2478-bis co. 1 c.c. (per le srl), o in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria poteva essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il 29 giugno: **l'utilizzo di tale termine più ampio oggi non è più possibile** ma occorre riferirsi alle motivazioni ex artt. 2364 co. 2 c.c. (per le spa e la sapa) e 2478-bis co. 1 c.c. (per le srl).

Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31.12.2021
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo (15 giorni in assenza di organo di controllo)	31.3.2022 (14.4.2022)
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori		31.3.2022
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale (ove presente)	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	31.3.2022
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)		31.3.2022
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione	14.4.2022

Pubblicazione sulla <i>G.U.</i> dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	14.4.2022
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	"Ricevimento" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (nelle srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza; così Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218)	22.4.2022
Assemblea dei Soci	Termine ultimo per il rispetto dei 120 giorni	30.4.2022
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio presso l'Agenzia delle Entrate	Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio	19.5.2022
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	30.5.2022
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	28.2.2023 (1)

¹ L'art. 4-bis co. 2 del DL 30.4.2019 n. 34, convertito nella L. 28.6.2019 n. 58 (c.d. "Decreto Crescita"), modificando l'art. 2 del DPR 322/98, ha stabilito il differimento a regime del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP

- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti "solari";
- dalla fine del nono a quella dell'11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari".

Al fine di agevolare i signori Associati negli adempimenti riportati nella presente Circolare, si allegano alla presente le bozza della convocazione del Consiglio di Amministrazione (se presente) e dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione rispettivamente del progetto di bilancio e del bilancio al 31/12/2021. Si allega anche una bozza di delega per farsi rappresentare in Assemblea (ex artt. 2370 e 2479 bis cod. civ.).

Si invitano, quindi, i signori Associati, ad adoperarsi nella predisposizione delle convocazioni nel rispetto dei termini civilistici e di statuto sanciti.

Per A.GI.SCO.

dott. Francesco Lerro